



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Castello Tesino, 29.07.2026

Ord. n° 102/2026

IL SINDACO

Rilevato che il Comune di Castello Tesino a mezzo ditta incaricata deve provvedere alla manutenzione straordinaria dei sentieri “Scalette” e “Varanga” (nr. 2302B e 2304) e risulta pertanto necessario procedere alla chiusura dei sentieri in menzione al fine dello svolgimento in sicurezza dei lavori.

Visto l'art. 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. nr. 2 del 03.05.2018 e s.m. ed i.;

udito il parere favorevole del custode forestale di zona competente e dell'Ufficio Tecnico comunale;

richiamato l'art. 100 della Legge Provinciale nr. 11/2007;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg di data 3 novembre 2008 ad oggetto “Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.

Ritenuto necessario per quanto esposto in premessa adottare i provvedimenti del caso.

ORDINA

L'istituzione di un divieto di transito pedonale e veicolare

dei sentieri “Scalette” e “Varanga” (nr. 2302B e 2304)

dal 29 luglio 2026 al 14 agosto 2026

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge; in alternativa è ammesso, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento viene reso pubblico con posizionamento di apposita segnaletica.

Copia della presente viene trasmessa a: Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop, Sig. Paternolli Stefano, Sig. Mezzanotte Mirco, Soccorso Alpino del Tesino, Custodi forestali 1^ zona, Stazione forestale di Pieve Tesino, PAT Servizio Foreste, Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118, Soccorso Alpino Trentino.

Il Sindaco
Lucio Muraro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. (art 3 D.Lgs 39/1993).